

# Accordi regionali per CIG in deroga.

# Campania.

Accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, Protocollo n.550, 19 marzo 2020.

## campo di applicazione

Il trattamento di CIG in deroga può essere riconosciuto ai **datori di lavoro del settore privato**, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro previste dal D.Lgs. n. 148/2015 nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e dalle altre norme in vigore limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'<b>emergenza epidemiologica da COVID-19**. Dall'applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico.

#### destinatari

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i **lavoratori**, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, **aventi**, **alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto. Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del contratto.

#### condizioni

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è **responsabilità esclusiva del datore di lavoro** che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga.

### durata

La CIG in deroga può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un **periodo non superiore a 9 settimane** in conseguenza degli effetti reali dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in Campania.



#### informative e accordi sindacali

Il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIG in deroga dando atto dell'informativa e della condivisone con le organizzazioni sindacali e nello specifico le organizzazioni sindacali regionali, territoriali, di categoria o alle RSU/RSA e attestando l'esistenza del pregiudizio alla attività dell'impresa e per gli stessi lavoratori di cui sopra, che giustifichi il ricorso alla CIG in deroga.

Le aziende con meno di 5 dipendenti sono esonerate da tale adempimento nella redazione dell'istanza. I trattamenti sono concessi dalla Regione, che provvede ad istruire le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, con decreto da trasmettere all'INPS in modalità telematica - per il tramite del SIP "Sistema informativo percettori" - entro 48 ore dall'adozione.